



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del 29-06-2020

OGGETTO

Progetto strategico "Poli culturali". Approvazione accordo quadro e convenzione con la Provincia di Avellino.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 19:00 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di Presidente.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Nazzaro Anna	P	Del Mauro Massimiliano	P
Moschella Vincenzo	P	Antonacci Salvatore	P
Palladino Nunzia	P	De Venezia Anna	P
Urciuoli Stefania	P	Spagnuolo Paolo	P
Musto Mirko	P	Mazzariello Francesco	P
Pesca Costantino	P	Landi Domenico	P
Gambale Antonella	P	Picariello Maria	P
De Vinco Giuliana	P	Scioscia Fabiola	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalla legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

Il Sindaco – Presidente dà lettura dell'argomento previsto al punto n. 10 dell'O.D.G. avente ad oggetto: Progetto strategico “Poli culturali”. Approvazione accordo quadro e convenzione con la Provincia di Avellino.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Sindaco - Presidente, così come risulta dalla registrazione audio contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e dal resoconto integrale della seduta in data odierna che anche se non materialmente allegato qui si intende integralmente riportato;

Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali così come risultano dalla registrazione audio contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e dal resoconto integrale della seduta in data odierna che anche se non materialmente allegato qui si intende integralmente riportato;

PREMESSO che la Provincia di Avellino, con il Provvedimento Presidenziale n. 47 del 25/6/2019, approvando le disposizioni attuative degli indirizzi strategici, dei programmi e progetti, enucleati all'interno del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 – approvato definitivamente con la Deliberazione del Consiglio n. 89 del 23.05.2019 – ha avviato un percorso di programmazione e di coordinamento di azioni e di rilevanti investimenti al fine di *“Rilanciare la nuova identità dell'Ente puntando al potenziamento della rete di infrastrutture, materiali e immateriali, per lo sviluppo socioeconomico e la competitività del “Sistema Irpinia”.*

ATTESO CHE:

- tra gli obiettivi del DUP è prevista la creazione, accanto alla Piattaforma digitale per il Sistema Irpinia, di una “piattaforma collaborativa”, istituita ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Provinciale, denominata “Sistema Irpinia” e finalizzata alla realizzazione di interventi strategici, d'intesa con i comuni del territorio, per la valorizzazione delle risorse del patrimonio museale e bibliotecario provinciale attraverso la costituzione di accordi di partenariato pubblico-privato, volti:
 - alla realizzazione piattaforma digitale per la messa in rete delle risorse del patrimonio museale e bibliotecario, mediante accordo strategico con l'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) in attuazione del Codice della PA digitale ex D.lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.;
 - alla valorizzazione delle risorse del patrimonio museale e bibliotecario provinciale attraverso la costituzione di accordi di partenariato pubblico-privato finalizzati alla realizzazione di grandi interventi di investimento”;

CONSIDERATO che nel Provvedimento Presidenziale n. 47/2019 è stato disposto, altresì, che l'organizzazione degli interventi attuativi prevista, fosse articolata, tra le altre, nelle seguenti attività preliminari:

- Analisi di contesto finalizzata alla individuazione/selezione dei “Poli culturali di eccellenza” del sistema museale e bibliotecario irpino;

- Analisi quali-quantitativa dei fabbisogni effettivi di infrastrutture materiali e immateriali, necessarie per lo sviluppo dei Poli culturali.

VISTA la deliberazione consiliare dell'Amministrazione Provinciale n. 188/2019 avente per oggetto "PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 94/2019 SISTEMA IRPINIA –“PROGETTI DEI FABBISOGNI CONTRATTI QUADRO CONSIP SPC CLOUD – LOTTI 3 E 4” E LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE. APPROVAZIONE” con la quale si è deliberato di approvare i seguenti atti:

- Progetti dei fabbisogni relativi ai Lotti 3 e 4 del contratto quadro CONSIP SPC-CLOUD;
- Relazione sull'analisi del fabbisogno del comparto culturale irpino, prendendo atto, contestualmente, dell'aggiornamento mensile della stessa, contenente i primi dati emersi dall'Analisi sul campo – Fase 2 dell'indagine;
- La mappa contenente la perimetrazione dei Distretti Culturali della provincia di Avellino, la quale potrà essere suscettibile di modificazioni, laddove dovessero sorgere fabbisogni nuovi dei territori, nonché esigenze organizzative, al momento non preventivabili;
- Lo schema di Accordo Quadro tra la Provincia di Avellino e gli Enti parte dei “Poli culturali di eccellenza” ex art. 15 della Legge 241/1990;

VISTA la nota da parte dell'Amministrazione Provinciale di Avellino prot. n. 4923 del 6/02/2020, acquisita al prot. n. 5685/2020, con la quale si invitava il Comune:

- a prendere atto del Progetto di Sviluppo Territoriale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 188 del 03.12.2019 e provvedere alla approvazione dello schema di accordo ad essa allegato a cura dell'Organo di indirizzo;
- a stipulare l'accordo quadro mediante sottoscrizione dello stesso da parte del legale rappresentante p.t.;
- ad approvare l'accordo attuativo per la realizzazione del progetto “Sistema Irpinia” in ambito locale a cura dell'organo esecutivo;
- provvedere al monitoraggio “in itinere” delle fasi di attuazione degli interventi programmati;
- provvedere al monitoraggio “ex post” degli impianti strategici del progetto sui territori locali;

VISTA la nota prot. n. 6426 del 20/02/2020, acquisita al prot. n. 7737/2020, con la quale la Provincia di Avellino ha comunicato l'identificazione del Comune di Atripalda quale Comune di riferimento per l'insediamento del centro di coordinamento territoriale del Distretto di competenza;

RITENUTO di provvedere ad approvare la documentazione tecnica per l'avvio dell'iter amministrativo finalizzato all'avvio delle attività progettuali trasmessa dall'Amministrazione Provinciale:

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000

VISTO Il Testo Unico Enti Locali/d.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0 astenuti n. 5 (Conss. Spagnuolo Paolo, Landi, Mazzariello, Scioscia e Picariello) su n. 17 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. **Di Prendere atto** del Progetto di Sviluppo Territoriale approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 188 del 03.12.2019 e dei relativi allegati per come trasmessi dall'Amministrazione Provinciale di Avellino con nota prot. n. 4923 del 6/02/2020;
2. **Di Approvare** lo schema di Accordo Quadro, già allegato alla delibera di Consiglio provinciale n. 188/2019, tra la Provincia di Avellino e gli Enti parte dei "Poli culturali di eccellenza" ex art. 15 della Legge 241/1990 che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **Di Approvare** lo schema di Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.vo 267/2000, allegato alla delibera di Consiglio provinciale n. 188/2019 che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. **Di Autorizzare** il Sindaco alla sottoscrizione dei suddetti atti;

Successivamente,

LO STESSO CONSIGLIO

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0 astenuti n. 5 (Conss. Spagnuolo Paolo, Landi, Mazzariello, Scioscia e Picariello) su n. 17 consiglieri presenti;

DELIBERA

DI RENDERE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134-4° comma TUEL.=

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 11-08-2020

Dal Municipio, li 11-08-2020

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-06-2020

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 11-08-2020

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

VISTO DI Regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 11-08-2020

Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio



Provincia di Avellino

Comune di ...

CONVENZIONE

tra

PROVINCIA DI AVELLINO

e

COMUNE DI ...

Rep. n. _____

del _____

(ex art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni)

PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO ...

Visto l'art. 30 (Convenzioni) del d.lgs. 18/8/2000 n. 267, il quale prevede che:

- al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
- le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
- le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Visto l'art. 42, c.2,) (Attribuzioni dei consigli) del d.lgs. 18/8/2000 n. 267, il quale prevede che il Consiglio abbia competenza limitatamente ad alcuni atti fondamentali, tra i quali alla lettera c) cita „le Convenzioni tra comuni e provincia” nonché per l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione e specifica che il medesimo organismo abbia competenza in materia di “organizzazione dei pubblici servizi.....affidamento di attività o servizi mediante convenzione”;

Visto l'art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della legge 7/8/1990 n. 241, il quale prevede che:

- le amministrazioni pubbliche, anche al di fuori delle ipotesi previste per la conferenza di servizi, possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- gli accordi di cui trattasi debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto. A essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi devono essere motivati e se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione esso deve essere richiamato dalla decisione stessa e reso disponibile;
- gli accordi sono soggetti ai controlli previsti dalla legge e dall'ordinamento delle p.a. che li sottoscrivono;
- gli accordi sono sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica avanzata, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi.

Visto il parere della Seconda Sezione del Consiglio di Stato - Adunanza di Sezione del 22/4/2015 n. 1178, con cui si sancisce che *"In linea di principio, non sono soggetti alle direttive appalti e sono dunque legittimi, gli accordi tra pubbliche amministrazioni, anche se appartenenti ad ordinamenti autonomi e/o in rapporto di reciproca indipendenza, finalizzati alla cooperazione cd. non istituzionalizzata/orizzontale"* purché il trasferimento di risorse resti *"entro i ristretti limiti del riconoscimento di un corrispettivo*

forfettario a copertura delle spese vive sostenute". Il Supremo Consesso ha concluso per l'esclusione dal codice dei contratti e dalle direttive UE, e per la piena legittimità, senza riserva alcuna, di accordi, convenzioni e contratti di servizi tra enti pubblici, finalizzati alla gestione e valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari. Il parere chiarisce che "Il fine comune di tali amministrazioni nel perseguire questi obiettivi, a ben vedere, prescinde totalmente dalla natura demaniale o patrimoniale dei beni oggetto delle convenzioni, ed è piuttosto ravvisabile nell'esigenza pubblicistica di valorizzare economicamente e socialmente il territorio attraverso il miglior utilizzo degli immobili la cui realizzazione è una delle più idonee premesse per il risanamento dei conti pubblici, come anche prefigurato nel decreto cd. "sblocca Italia".

Vista la delibera ANAC n. 918 del 31/8/2016 che chiarisce, in linea di principio, che *"Una convenzione tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15, l. 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici".*

Visto l'art. 5 del d.lgs. 18/4/2016 n. 50 che al comma 6 stabilisce che: *«Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le

amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione».

Considerato che il Comune di partecipa all'accordo non in qualità di operatore economico, bensì quale ente pubblico interessato alla cooperazione a base di accordo per il conseguimento di un interesse pubblico comune correlato allo sviluppo del proprio patrimonio culturale. Altresì, le attività delegate al Comune non ledono i principi di concorrenza del libero mercato in quanto esse in parte afferiscono a funzioni e servizi propri della pubblica amministrazione, che perciò non possono essere esternalizzate, e in parte a servizi tecnici affidabili a soggetti terzi pubblici e privati nel rispetto della disciplina di settore di cui al Codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 50/2016 e, pertanto, non si configura nessun comportamento elusivo delle norme codicistiche (cfr. TAR Veneto, sezione I, sentenza n. 493/2017).

Visti i seguenti atti deliberativi emessi, per ciascun soggetto convenuto per l'accordo, dai rispettivi organi collegiali

istituzionalmente competenti, con i quali è stata autorizzata l'intesa tra la Provincia di Avellino e il Comune di finalizzata ad attivare azioni congiunte tendenti a valorizzare il patrimonio storico-culturale locale, attraverso la realizzazione di interventi di, e contestualmente è stato approvato il relativo schema di Accordo Quadro:

- delibera di Consiglio Provinciale di Avellino n. ... del ... disponibile nell'Albo pretorio provinciale al n. ... del ...;
- delibera di Consiglio Comunale di n. ... del ... disponibile nell'Albo pretorio comunale al n. ... del

Visto l'Accordo Quadro n. ... del ... regolarmente sottoscritto dal Presidente della Provincia di Avellino e dal Sindaco del Comune di;

Visti i seguenti atti deliberativi con i quali è stato autorizzato l'accordo di che trattasi nonché è stato approvato lo schema di Convenzione a cui il presente atto si uniforma, che disciplina le regole pattizie per la realizzazione dell'intervento di

- decreto del Presidente della Provincia di Avellino n. ... del ... disponibile nell'Albo pretorio provinciale al n. ... del ..., recante le ragioni poste a base dell'accordo;
- delibera di Giunta Comunale di n. ... del ... disponibile nell'Albo pretorio comunale al n. ... del ..., recante le ragioni poste a base dell'accordo.

L'anno (.....), il giorno ... (...) del mese di ..., presso...,

tra

la **Provincia di Avellino**, di seguito denominata Provincia, C.F. 80000190647, nella persona del Presidente avv., nato in ... il ..., domiciliato per la carica presso sede legale della Provincia in Avellino alla p.zza Libertà n. 2, nella qualità di Ente finanziatore;

e

il **Comune di**, di seguito denominato Comune, via n...., C.F., nella persona del Sindaco prof., nato in ... il ..., domiciliato per la carica presso sede legale del Comune in alla via n...., nella qualità di Ente promotore ed esecutore;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Premesse

Quanto disposto nelle deliberazioni dei rispettivi convenuti, elencate all'inizio, costituisce parte integrante della Convenzione.

La Provincia da tempo sta attuando progetti e programmi per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale su tutto il territorio provinciale, allo scopo di

Le parti con la presente Convenzione intendono, nel rispetto dei principi di legittimità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Tale iniziativa si colloca nel contesto più ampio della programmazione 2020-2022 di cui al approvato con, il quale favorisce la realizzazione di interventi che rispondono al principio di sviluppo

Pertanto, è interesse comune delle parti di Tale interesse si concretizza di fatto attraverso:

a) l'implementazione di attività congiunte tra Enti locali nel complesso di iniziative integrate volte al miglioramento e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale dell'Irpinia nonché alla sua conoscenza e attrattiva in ambito locale e nazionale;

b) la necessità di provvedere nell'immediato alla redazione di progetti culturali attraverso azioni congiunte tese al perseguimento degli obiettivi cui l'Accordo Quadro è preordinato;

c)

In virtù di quanto premesso, ricorrono i presupposti di legge per la stipula della presente Convenzione in ordine ai seguenti motivi:

a) l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, coerente con le finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;

b) alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità. Difatti, gli Enti partecipanti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strumentali necessarie alla realizzazione dell'intervento oggetto di Convenzione;

c) le parti contraenti non hanno svolto sul mercato aperto, nell'ultimo triennio precedente alla Convenzione, attività uguali o analoghe a quelle oggetto del presente accordo di cooperazione;

d) i movimenti finanziari tra gli Enti che sottoscrivono l'accordo si configurano solo come ristoro dei costi e delle spese vive sostenute, essendo escluso il pagamento di qualsiasi corrispettivo con margine di guadagno;

e) il ricorso all'accordo non interferisce con il perseguimento

dell'interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;

Art. 2

Oggetto

La presente Convenzione disciplina i rapporti giuridici, amministrativi, finanziari, contrattuali e regolamentari tra la Provincia e il Comune per la realizzazione dell'intervento di di cui alla delibera di Consiglio Provinciale n. ... del ..., con la quale è stato approvato l'intervento di che trattasi finanziato con fondi di bilancio provinciale per l'importo di €, secondo l'accluso quadro economico.

Con la presente Convenzione la Provincia delega formalmente al Comune, che è soggetto attuatore dell'intervento, tutte le funzioni di "Stazione Appaltante" secondo le norme del Codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 18/4/2016 n. 50.

Art. 3

Modalità di cooperazione

La Provincia e il Comune cooperano per il conseguimento del comune interesse pubblico, assicurando lo scambio di atti e informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, svolgendo regolarmente i compiti e funzioni disciplinati con la presente Convenzione a garanzia degli impegni assunti, avvalendosi delle rispettive strutture e risorse umane e finanziarie nel rispetto della normativa vigente e dei patti dell'accordo.

Per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 2, la Provincia

attiva risorse finanziarie a valere sul proprio bilancio di esercizio anno, nella misura determinata nell'accluso quadro economico in cui è prevista anche, escluso perciò il riconoscimento di qualsiasi corrispettivo con margine di guadagno economico per le prestazioni svolte dal Comune.

Art. 4

Durata della Convenzione

La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e cessa con il completamento di tutte le attività da essa disciplinate. E' escluso ogni tacito rinnovo. La Convenzione può essere oggetto di modifiche e integrazioni, di comune accordo tra le parti, ove si rendesse necessario in ragione di fatti e norme sopravvenuti.

Art. 5

Obblighi della Provincia

La Provincia assume le funzioni di Ente finanziatore dell'intervento da realizzarsi su bene di proprietà del Comune e precisamente Museo/biblioteca/..... di sito in alla via Essa svolge tutte le attività amministrative correlate al finanziamento dell'intervento, al trasferimento dei fondi al Comune, alla vigilanza del rispetto delle regole statuite dalla presente Convenzione, con particolare attenzione ai tempi di realizzazione delle prestazioni, al controllo della spesa in ordine al finanziamento stanziato, alla regolare esecuzione dell'intervento e a quant'altro necessario per il raggiungimento degli obiettivi preordinati all'accordo.

La Provincia, pertanto, si impegna:

- a dare seguito a quanto previsto nell'Accordo Quadro già stipulato;
- al controllo della regolarità delle attività di gestione svolte dal Comune per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei livelli di qualità prestazionale attesi;
- al controllo dell'avanzamento esecutivo degli impegni assunti per la gestione dell'intervento oggetto di Convenzione secondo i tempi programmati;
- ad adottare, a fronte dell'esito positivo dei controlli preliminari tecnico-amministrativi di propria competenza, i decreti di liquidazione delle somme da trasferire al Comune secondo le modalità di cui all'articolo 7;
- al monitoraggio della spesa rispetto al finanziamento stanziato, dei tempi di esecuzione rispetto al cronoprogramma allegato e delle procedure tecnico-amministrative rispetto alle pertinenti norme di legge;
- a effettuare visite ispettive sui luoghi di lavoro e presso gli uffici del Comune.

Art. 6

Obblighi del Comune

Il Comune assume le funzioni di Ente promotore ed esecutore. Esso svolge tutte le attività tecniche e amministrative per la realizzazione dell'intervento di che trattasi, nel rispetto delle regole statuite dalla presente Convenzione e delle norme legislative cui è soggetta la realizzazione delle prestazioni, con particolare attenzione al rispetto dei tempi pianificati nel cronoprogramma allegato, al rispetto della

spesa finanziata, al regolare svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, direzione e collaudo dei servizi e forniture oggetto d'intervento e a quant'altro necessario per il raggiungimento degli obiettivi preordinati all'accordo.

Il Comune, pertanto, si impegna:

- a svolgere direttamente, o ad affidare a terzi nel rispetto delle norme del CCP, le attività di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione e collaudo dei servizi e forniture oggetto d'intervento. Altresì, il Comune si impegna a svolgere, tramite proprio personale di ruolo, le attività di responsabile unico del procedimento;
- qualora per l'approvazione del progetto sia necessario acquisire pareri, nulla-osta, autorizzazioni, concessioni, licenze o altri atti di assenso, di indire la conferenza dei servizi in qualità di amministrazione procedente ai sensi degli articoli 14, 14-bis e seguenti della legge 241/1990. Ultimata la conferenza, il Comune adotta e invia la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza dei servizi che sostituisce, a ogni effetto di legge, tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati;
- a emanare e inviare i provvedimenti di approvazione, in linea tecnica ed economica, del progetto definitivo e/o del progetto esecutivo;
- a svolgere le funzioni di "stazione appaltante", garantendo il rispetto, relativamente alle procedure di appalto da attuare, delle norme comunitarie e nazionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. Inoltre si impegna a garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri, da prevedersi nel bando di gara, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. Restano comunque fermi gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale e dai contratti collettivi, nonché gli obblighi previsti dalla normativa di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- ad assumere la diretta e completa responsabilità delle attività previste dalla Convenzione a suo carico, con particolare riferimento alla progettazione, affidamento ed esecuzione dell'intervento di che trattasi;

- a mantenere una gestione separata di contabilità o una codifica contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle operazioni disciplinate dalla Convenzione, nonché alla costituzione di un apposito capitolo di spesa nel bilancio comunale sul quale registrare tutti i movimenti di spesa correlati alle attività in Convenzione;

- a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale sull'ammissibilità della spesa;

- a rendicontare e attestare le spese effettivamente sostenute e

quietanzate nel periodo di riferimento, secondo le modalità di cui all'articolo 9;

- a istituire il fascicolo informatico del procedimento in cui raccogliere gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, nel rispetto delle regole del d.lgs. 7/3/2005 n. 82 (CAD);

- a generare il Codice Unico di Progetto (CUP), ove obbligatorio, relativamente all'intervento oggetto di Convenzione e i Codici Identificativi di Gara (CIG) per le procedure di appalto da eseguire;

- a indicare su tutti i documenti di spesa riferiti al progetto il titolo dell'operazione, il CUP e il CIG;

- a conservare tutta la documentazione in originale relativa al procedimento, da mettere a disposizione degli organi di controllo della Provincia;

- a rispettare il cronoprogramma delle attività oggetto di Convenzione allegato al presente atto;

- a comunicare tempestivamente alla Provincia eventuali scostamenti temporali rispetto al cronoprogramma allegato, relazionando circa le cause che hanno prodotto lo sfasamento e motivando eventuali azioni proposte per il riallineamento delle attività alla tempistica programmata o per l'eventuale proroga con aggiornamento del piano: tanto ai fini della verifica e conseguente autorizzazione della Provincia;

- a sottoporsi ai controlli della Provincia per le procedure adottate e per qualsiasi altra attività eseguita come Ente esecutore;

- a dare inizio al procedimento entro la data del

Art. 7

Finanziamento e modalità di erogazione

La Provincia ha stanziato nel proprio bilancio esercizio ... - capitolo di spesa n. ... - un finanziamento complessivo di € per la realizzazione dell'intervento di Detto finanziamento comprende tutte le spese occorrenti per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle prestazioni, nonché ogni onere accessorio incluse imposte come per legge, secondo l'accluso quadro economico dell'intervento.

Ai fini della concessione del finanziamento, il Comune deve trasmettere alla Provincia la seguente documentazione:

- 1) progetto definitivo e/o progetto esecutivo da porre a base di gara;
- 2) determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza dei servizi, qualora indetta, ai sensi degli articoli 14, 14-bis e seguenti della legge 241/1990;
- 3) relazione descrittiva di tutto l'iter amministrativo per la realizzazione dell'intervento, contenente esaustive informazioni circa le procedure da porre in essere e i relativi costi e tempi di gestione, da rappresentare in un apposito cronoprogramma attuativo della Convenzione;
- 4) scheda CIPE relativa alla generazione del CUP attribuito all'intervento, ove obbligatorio;
- 5) provvedimenti di approvazione, in linea tecnica ed economica, del progetto definitivo e/o del progetto esecutivo;

6) comunicazione delle modalità di accredito del finanziamento dell'intervento, dell'apposito capitolo di spesa del bilancio comunale e dei riferimenti bancari della tesoreria comunale;

7) garanzia fideiussoria di cui all'articolo 12;

8) ogni altra ulteriore documentazione ritenuta necessaria a richiesta della Provincia.

La Provincia, acquisita la predetta documentazione ed espletate le necessarie verifiche del caso per il rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui alla presente Convenzione, in caso di esito positivo, procede all'emanazione del provvedimento di concessione del finanziamento in favore del Comune, con contestuale impegno di spesa sul predetto capitolo di bilancio. L'impegno di spesa è assunto coerentemente alle previsioni del cronoprogramma attuativo della Convenzione, approvato in termini di pianificazione gestionale, temporale ed economica.

Il finanziamento è erogato in unica rata di saldo a trasmissione e consegna dei provvedimenti di spesa quietanzati, relativamente alle spese accessorie previste nel quadro economico dell'intervento (spese di gara, ecc.), corredati dai relativi giustificativi di spesa. Qualora il Comune non abbia disponibilità di cassa all'atto di pagamento delle predette spese oggetto di finanziamento, potrà richiedere motivatamente alla Provincia l'erogazione anticipata di un importo pari al 20% del finanziamento complessivo. Entro 30 giorni dall'erogazione della eventuale anticipazione, il Comune deve trasmettere alla Provincia la fattura dell'appaltatore ed eventuali subappaltatori con unito mandato di pagamento regolarmente quietanzato, pena la restituzione della somma

erogata oltre interessi di legge;

Ad avvenuto collaudo dell'intervento con esito positivo, la Provincia eroga la rata di saldo del finanziamento a fronte di rendicontazione finale di tutte le attività eseguite, corredato di tutta la documentazione contabile, certificato di pagamento a saldo, garanzia fideiussoria sulla rata di saldo, altra documentazione contabile pertinente al pagamento delle residue spese accessorie previste nel quadro economico dell'intervento.

Art. 8

Spese ammissibili

L'importo del finanziamento nella misura di € costituisce somma massima stanziata per la realizzazione dell'intervento in oggetto. Esso è fisso e invariabile, fatta salva, in sede di rendicontazione finale, la sua rideterminazione a ribasso in ordine alle economie realizzatesi in corso d'opera.

Sono considerate spese ammissibili le attività di cui al quadro economico allegato e che:

- a) siano assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di contratti pubblici di cui al d.lgs. 18/4/2016 n. 50 e all'ordinamento finanziario e contabile di cui al d.lgs. 18/8/2000 n. 267);
- b) siano temporalmente assunte nel periodo di validità della Convenzione;
- c) siano effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa e ai relativi pagamenti effettuati;

d) siano pertinenti e imputabili con certezza all'intervento finanziato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le principali categorie di spesa ammissibili e i loro limiti di erogazione:

- forniture e servizi, ai sensi del d.lgs. 18/4/2016 n. 50;
- oneri per indagini, sondaggi, prove e altre spese tecniche accessorie;
- IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge;
- spese di gara, comprensive del contributo in favore dell'ANAC e delle spese di pubblicazione pre e post gara, nonché delle spese per commissione di gara se occorrente;
- imprevisti, in misura non maggiore del 10% dell'importo delle prestazioni a base d'asta;
- accantonamento per modifica contratti durante il periodo di efficacia, nei casi di specie e nei limiti economici previsti dall'art. 106 del d.lgs. 18/4/2016 n. 50.

Ogni eccedenza di spesa rispetto all'importo finanziato, per qualsiasi motivo determinata, resterà a carico esclusivo del Comune, che vi provvederà con propri mezzi finanziari.

Si precisa che le economie di gara vanno accantonate nella somma degli "imprevisti" in occasione della rimodulazione del quadro economico post-gara e restano disponibili per eventuali spese aggiuntive.

Tutte le attività che fanno capo al Comune devono essere espletate esclusivamente da personale di ruolo, regolarmente inquadrato nell'organico dell'Ente nel rispetto del contratto nazionale del pubblico impiego. Detta disposizione non si applica al personale con qualifica dirigenziale. Tuttavia, per prestazioni di particolare complessità e

specializzazione, in caso di carenza nell'organico del Comune e della Provincia di personale idoneamente qualificato, il Comune, previa autorizzazione della Provincia, può ricorrere a soggetti esterni nel rispetto delle procedure di affidamento di cui al d.lgs. 18/4/2016 n. 50.

Art. 9

Rendicontazione

Per il riconoscimento delle spese, il RUP del Comune deve trasmettere alla Provincia apposita richiesta di accredito del saldo, corredata della documentazione tecnica, amministrativa e contabile elencata all'articolo 7 e di un'attestazione con cui lo stesso dichiara che:

- 1) l'intervento e le prestazioni correlate sono terminati e sono coerente con gli obiettivi, i tempi, i costi e gli standard previsti dalla Convenzione, dal progetto approvato e dal contratto di appalto;
- 2) sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge in materia di contratti pubblici, in materia fiscale, in materia ambientale, in materia sociale e del lavoro, in materia di trasparenza, in materia di tracciabilità dei pagamenti e di contrasto alla criminalità organizzata, stabiliti dalla normativa europea e nazionale e dai contratti collettivi di settore;
- 3) la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua ed è contenuta nei limiti economici previsti per le rispettive voci di spesa nel quadro economico della Convenzione;
- 4) di essere consapevole che altre eventuali spese, quantunque sostenute nel periodo di operatività della Convenzione e a essa riconducibili, se non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di

ulteriori e successive richieste di finanziamento, ma resteranno a carico esclusivo del Comune.

Il Comune è tenuto a conservare e a rendere disponibile tutta la documentazione in originale relativa all'attuazione della Convenzione, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche del caso a richiesta della Provincia e l'accesso agli atti di altri soggetti interessati nel rispetto della relativa normativa [c.d. Freedom of Information Act (FOIA)].

Art. 10

Penalità

In caso di violazioni formali ai patti e alle regole statuiti dalla presente Convenzione e dall'Accordo Quadro, la Provincia commina al Comune una penale pecuniaria nella misura della rivalutazione monetaria e degli interessi legali computati sulla somma del finanziamento residuo da erogare al momento della violazione, per il periodo decorrente dalla messa in mora fino all'avvenuto adempimento della formalità.

Art. 11

Risoluzione della Convenzione

In caso di accertato inadempimento dei termini, patti e condizioni stabiliti dalla presente Convenzione e/o di violazioni sostanziali degli obblighi ivi previsti, la Provincia e il Comune si riservano la facoltà di risolvere la Convenzione con revoca del finanziamento. A tal uopo si stabilisce che:

a) se le inadempienze e le violazioni sono imputabili alla Provincia, il Comune ha diritto al riconoscimento delle spese, corrisposte e da corrispondere a qualsiasi titolo a soggetti terzi, per obbligazioni già

assunte in attuazione della Convenzione, compresi eventuali danni rescissori connessi;

b) se le inadempienze e le violazioni sono imputabili al Comune, la Provincia ha diritto di revoca del finanziamento e conseguente recupero delle somme eventualmente anticipate, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali computati per il periodo decorrente dalla data del provvedimento di concessione del finanziamento fino alla data di recupero, oltre alla refusione di ogni altro ulteriore danno derivante dalla risoluzione. Restano, invece, a carico esclusivo del Comune tutte le spese, compresi eventuali risarcimenti danni, corrisposte e da corrispondere, a qualsiasi titolo, a soggetti terzi in ordine alle obbligazioni già assunte.

Art. 12

Garanzia

(da valutare caso per caso in base agli importi finanziati)

Il Comune, prima del provvedimento di concessione del finanziamento, deve costituire una garanzia fideiussoria a favore della Provincia pari all'importo complessivo del finanziamento. La fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della Convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente erogate in più al Comune rispetto alle risultanze della rendicontazione finale. La garanzia cessa di avere effetto alla data di approvazione del certificato definitivo di collaudo dell'intervento, da trasmettere alla Provincia, ovvero decorsi due anni dalla sua emissione in forma provvisoria. La Provincia può richiedere al Comune

la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in quota parte; l'inottemperanza dell'obbligo di reintegrazione è causa di risoluzione della Convenzione.

La Provincia ha diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per il recupero del finanziamento erogato e la refusione dei danni in caso di risoluzione della Convenzione secondo quanto disposto dall'articolo 11.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza della Convenzione.

Si conviene, altresì, espressamente che ogni onere, a qualsiasi titolo e di qualsiasi specie, correlato a controversie sorte in fase di gara tra i concorrenti e il Comune, o in fase di esecuzione tra l'appaltatore e il Comune, per ricorsi, riserve e qualsivoglia pretesa patrimoniale, nonché per fatti o eventi, anche colposi, che interessano qualsiasi soggetto terzo coinvolto nell'esercizio delle attività di competenza del Comune, resta a esclusivo carico del Comune medesimo e, pertanto, la Provincia ne è in ogni caso mallevata.

Art. 13

Diritto di recesso

In forza dell'art. 21-sexies della legge 7/8/1990 n. 241, la Provincia e il Comune si riservano il diritto di recedere unilateralmente e in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con semplice preavviso di 30 (trenta) giorni da inviarsi a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a) per fatti e contingenze sopravvenute che pregiudichino la possibilità di raggiungere le finalità preordinate alla Convenzione;
- b) per sopravvenuto mutamento di programma istituzionale,

amministrativo ed economico del contraente, consequenziale ad atti normativi, regolamentari e statutari.

In caso di recesso, la parte che recede deve farsi carico di tutti gli oneri e i danni derivanti dal recesso, fatto salvo quanto previsto per la risoluzione dell'accordo ai sensi dell'articolo 11.

Art. 14

Divieto di sub-accordo

Il Comune è tenuto a eseguire in proprio le attività oggetto della presente Convenzione. Pertanto, è fatto divieto al Comune di cedere a terzi, anche parzialmente, le prestazioni disciplinate dall'accordo, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla Convenzione per i servizi professionali e quelli di particolare specializzazione, a pena di nullità del sub-accordo e dell'immediata risoluzione in danno della Convenzione.

Art. 15

Disposizioni generali e fiscali

Per ogni controversia è competente il foro di Avellino.

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la presente Convenzione sarà valida solo se concordata tra le parti e approvata dai rispettivi organi deliberanti.

Ai fini del presente accordo, ciascuna delle parti elegge domicilio legale nella propria sede istituzionale.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si rinvia espressamente alla disciplina del codice civile e altra normativa pertinente.

La presente Convenzione, redatta per scrittura privata non autenticata

in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della legge 7/8/1990 n. 241,
è esente dall'imposta di bollo ex art. 16 della Tabella - Allegato B
del DPR 26/10/1972 n. 642, e verrà registrata in caso d'uso ai sensi
dell'art. 5 del DPR 26/4/1986 n. 131 qualora una delle parti lo
richieda; in tal caso l'imposta di registro è a carico della parte
richiedente ex art. 57 comma 5 del DPR 131/1986.

La presente Convenzione, composta di n. pagine numerate
progressivamente, è redatta in doppio esemplare, uno per ciascuna delle
parti contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Avellino, _____

Per la Provincia

Per il Comune



Provincia di Avellino

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

PREMESSA

La Provincia di Avellino, con il Provvedimento Presidenziale n. 47 del 25/6/2019, approvando le disposizioni attuative degli indirizzi strategici, dei programmi e progetti, enucleati all'interno del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 ha avviato un percorso di programmazione e di coordinamento di azioni e di rilevanti investimenti al fine di realizzare la seguente Visione, condivisa e diffusa: *“Rilanciare la nuova identità dell’Ente puntando al potenziamento della rete di infrastrutture, materiali e immateriali, per lo sviluppo socioeconomico e la competitività del “Sistema Irpinia”*. In particolare, tra gli obiettivi del DUP è prevista la creazione, accanto alla Piattaforma digitale per il Sistema Irpinia, di una “piattaforma collaborativa”, istituita ai sensi dell’art. 11 dello Statuto Provinciale.

Si tratta dell’Unità di Progetto denominata “Sistema Irpinia”, la quale è finalizzata alla realizzazione di interventi strategici, d’intesa con i Comuni del Territorio, per la valorizzazione delle risorse del patrimonio museale e bibliotecario provinciale attraverso la costituzione di accordi di partenariato finalizzati alla realizzazione di interventi di investimento.

Nell’ottica di rilancio pensata, la Provincia di Avellino si propone di sostenere il processo di crescita culturale anche attraverso interventi mirati di valorizzazione delle dotazioni materiali e immateriali dei siti d’interesse presenti sul territorio, pianificando un’efficace azione di sostegno finanziario e di approvvigionamento costante di risorse, con l’obiettivo di sperimentare in aree pilota modalità di valorizzazione integrata territoriale. Nel corso dell’attività di programmazione è apparsa chiara l’esigenza di fornirsi di uno strumento che agevolasse la predisposizione di un “piano strategico di sviluppo culturale, al fine di indirizzare correttamente la propria azione e le proprie risorse economiche, rendere realmente efficace l’azione pubblica attraverso il raggiungimento di risultati concreti e verificabili per l’Ente e per tutta la comunità locale, nell’ottica di fornire opportunità durature e sostenibili per uno sviluppo territoriale su base culturale.

Per dare seguito a tale mandato sono stati, quindi, affidati ad un Operatore economico specializzato servizi specialistici finalizzati alla redazione di un “Piano di sviluppo dell’offerta culturale” dell’Irpinia, quale

strumento di programmazione strategica, contenente informazioni scientifiche su obiettivi da perseguire, risorse da valorizzare, unità territoriali da aggregare al fine di riuscire a:

- delineare un percorso chiaro e funzionale rispetto ai criteri di selezione delle eccellenze locali, alle modalità di valutazione dell'offerta culturale attuale e potenziale, alla qualità dei parametri e delle strategie assunte a riferimento;
- individuare i punti nevralgici nello sviluppo del sistema culturale per una sua concreta implementazione, chiarendo le difficoltà e le criticità che si potrebbero presentare nell'attuazione degli interventi in programma predisponendo le misure necessarie al contenimento dei rischi connessi;
- elaborare una strategia di sistema basata sulla giusta ed adeguata combinazione di azioni tali da garantire contemporaneamente la tutela e la valorizzazione culturale dei siti provinciali, la qualificazione della loro offerta, lo sviluppo delle filiere ad essi collegate, in un'ottica di sostenibilità economica e sociale.

Dopo un primo lavoro di indagine, volto a mappare il macro contesto di riferimento, a definire e perfezionare la metodologia del Piano, le modalità operative e l'articolazione dello stesso, è stata prodotta una Relazione intermedia contenente:

- l'analisi del comparto culturale della provincia di Avellino – Fase 1;
- l'individuazione dei Poli culturali di eccellenza – Fase 1;
- l'individuazione dei progetti pilota, ovvero di aree di interesse verso cui orientare gli interventi su base culturale della Provincia di Avellino

Il risultato di questa prima fase di indagine e di elaborazione è un quadro di azione strategico complessivo che presenta sia i principali Comuni e i relativi siti culturali oggetto di possibili “interventi pilota”, sia le aree potenziali dei “Poli Culturali di eccellenza” verso cui indirizzare gli investimenti Pubblici, al fine di sostenere, integrare e consolidare l'offerta culturale dei siti di interesse e di metterla in luce nelle sue varie forme, con particolare attenzione alla fruizione del patrimonio ed allo sviluppo di nuovi servizi e contenuti culturali.

TUTTO CIO' PREMESSO:

La Provincia di Avellino

E

Il Comune di

Il Comune di

.....

.....

Di seguito anche congiuntamente denominati “Parti”, sottoscrivano il Presente Accordo Quadro

ART. 1 SCOPI DELL'ACCORDO

1. L'Accordo risponde al genere normativo tipizzato all'art. 15 della legge n. 241/90, con cui Enti pubblici regolano i loro rapporti giuridici al fine di esercitare in modo coordinato poteri pubblicistici conferiti dall'ordinamento per la realizzazione di interventi di interesse generale.
2. L'Accordo rappresenta, pertanto, lo strumento normativo adottato dagli Enti stipulanti per la realizzazione, mediante tale modulo consensuale, del Progetto strategico **"Poli culturali"** enucleato anche per quanto concerne i parametri motivazionali nel Provvedimento Presidenziale n. 94/2019.
3. In tale contesto di riferimento, la disciplina dei rapporti tra gli Enti pubblici coinvolti ha lo scopo di definire le opportunità correlate alla esecuzione delle linee di sviluppo generali del Progetto strategico, e i vincoli normativi, organizzativi e finanziari, connessi all'esatto adempimento delle nascenti obbligazioni contrattuali da parte dei singoli Enti contraenti.
4. Il presente accordo trova formale esplicazione e declinazione nei successivi e conseguenti "Convenzioni attuativi" di cui ne determina il perimetro normativo e la disciplina vincolistica.

Art. 2 DURATA

1. L'Accordo ha efficacia dalla data di sottoscrizione nelle forme di legge, e per l'intera durata degli interventi di realizzazione degli scopi di cui al precedente art. 1.
2. Esso si estende all'intera fase attuativa degli interventi progettuali, regolata mediante successivi accordi esecutivi della cornice applicativa delineata con il presente atto.

Art. 3 - ASSET STRATEGICI

1. Il Progetto punta in via prioritaria alla realizzazione di un Sistema identitario di "risorse territoriali strategiche" da sviluppare quali fattori di competitività di aree geografiche interconnesse denominate - **Poli Culturali** – da promuovere e valorizzare su scala regionale, nazionale e internazionale.
2. Tra gli obiettivi strategici dichiarati, la creazione di una "visione identitaria e sistemica" di offerta territoriale rappresenta, certamente, uno degli assi prioritari di sviluppo del progetto, da realizzare in una logica di "integrazione" e "connessione" con altri territori a maggiore vocazione strategica (regionali, nazionali e internazionali) e fuori dagli schemi classici, autoreferenti e limitanti, del localismo geografico.
3. In questo contesto, un fattore critico e abilitante è indubbiamente rappresentato dalla disponibilità di risorse infrastrutturali, materiali e immateriali, in grado di assicurare l'uniforme e la coordinata funzionalizzazione degli interventi successivi di promozione e di sviluppo strategico territoriale.
4. Tra i fattori abilitanti, l'Amministrazione provinciale ha individuato i seguenti:
 - a) **infrastruttura immateriale** per la raccolta, l'elaborazione, la diffusione dei dati e delle informazioni (**HUB informativo**) del patrimonio di risorse identitarie del Sistema Irpinia; l'infrastruttura sarà progettata, nel suo nucleo centrale, per la raccolta e la diffusione del patrimonio di risorse informative in dotazione ai "Poli culturali" del sistema museale e

bibliotecario irpino, e per l'erogazione di servizi interattivi e transattivi rivolti alla platea di fruitori; lo sviluppo della piattaforma dovrà garantire le necessarie funzioni di interoperabilità ed interscambio dati con i sistemi informativi nazionali e regionali esistenti;

- b) **infrastrutture materiali** per l'adeguamento e il potenziamento dei "siti di interesse" collocati all'interno dei "Poli culturali"; gli investimenti in questo ambito dovranno essere destinati alla realizzazione di opere oltreché alla acquisizione di servizi e forniture, strettamente funzionali allo sviluppo del patrimonio esistente;
- c) **infrastruttura immateriale** per la costruzione del network di relazioni con gli attori istituzionali e i portatori di interesse, anche ai fini della realizzazione dei "Centri di Coordinamento Territoriale".

Art. 4 – CENTRI DI COORDINAMENTO TERRITORIALE

1. La zonizzazione del territorio provinciale in Poli culturali rappresenta uno strumento strategico per poter organizzare patrimoni, tradizioni e competenze spesso dimenticati ma in realtà capaci di fare da volano per lo sviluppo locale, purché facciano evolvere gli elementi attrattivi dei loro territori in un sistema di offerta integrato fra le risorse culturali, le infrastrutture che ne garantiscono la fruibilità e gli enti e le organizzazioni che ne erogano i servizi, in modo da attrarre e trattenere la domanda culturale e di fruizione del territorio in generale.
2. Tali aree, lungi dall'essere omogenee, sia al loro interno che tra di esse, contengono un numero di comuni, popolazione e superficie assai varie, oltre che complessità gestionali fortemente diversificate; inoltre, presentano una dotazione distinta dal punto di vista storico, artistico, archeologico, ambientale e paesaggistico, appartengono a circuiti turistici differenti e movimentano flussi di domanda, stagionali o permanenti, diversi. Si tratta, insomma, di un sistema eterogeneo, seppur territorialmente delimitato, di relazioni che integra il processo di valorizzazione delle dotazioni culturali, sia materiali che immateriali, con le infrastrutture e con gli altri settori produttivi che a quel processo sono connesse.
3. La perimetrazione di tali ambiti ha l'obiettivo, mediante un sistema di *governance* interno ed esterno, da un lato, di rendere più efficiente ed efficace il processo di produzione di 'cultura' e, dall'altro, di ottimizzare, su scala locale, i suoi impatti economici e sociali. Il pilastro della *governance interna* è il sistema di coordinamento della Rete dei siti culturali, intesa sia in termini di infrastrutture materiali che immateriali, il quale regge su punti di snodo e di raccordo diffusi, denominati **"Centri di coordinamento territoriale"**.
4. Per ogni Polo culturale individuato sarà quindi attivato uno specifico Centro di coordinamento territoriale, che rappresenta l'infrastruttura di risorse umane, uffici e attrezzature tecnologiche mediante la quale opera la *governance* del distretto.
5. Il suo compito sarà, infatti, quello di coordinare e governare, con snellezza operativa, il processo di valorizzazione dell'*asset* territoriale rappresentato dai beni culturali mediante:
 - a) la valorizzazione ed il coinvolgimento delle diverse risorse del territorio;
 - b) il costante monitoraggio delle infrastrutture materiali ed immateriali territoriali;

- c) la creazione di una rete con i servizi di accoglienza, l'insieme delle imprese la cui attività è direttamente collegata al processo di valorizzazione dei beni culturali e le istituzioni locali;
 - d) il coordinamento tra gli attori di policy istituzionale presenti sul territorio;
 - e) la implementazione di un sistema reticolare interno alla Rete territoriale di competenza, anche dal punto di vista informativo;
 - f) la strutturazione di servizi di back office e di front office multi-target, affinché vengano offerti servizi specialistici a tutti gli attori del comparto presenti sul territorio;
 - g) la implementazione della cooperazione intersettoriale, aprendo processi di dialogo strutturato con altri attori territoriali la cui azione possa apportare significativo vantaggio alla produzione di "cultura".
6. I Centri di Coordinamento territoriali saranno individuati e attivati presso i comuni ricadenti nei singoli Poli attraverso un'analisi delle sedi più funzionali, realizzata dall'Amministrazione provinciale di Avellino di concerto con gli enti e le amministrazioni locali interessate.

Art. 5 – PROGETTI PILOTA

1. La Provincia di Avellino ha realizzato un'approfondita analisi del comparto culturale provinciale (Provvedimento presidenziale n.94/2019), che ha consentito di individuare e classificare siti di varia natura e tipologia particolarmente significativi in un'ottica di sviluppo su base culturale del territorio irpino. Tra questi è stato identificato un gruppo di musei, complessi monumentali, palazzi storici, castelli, parchi e aree archeologiche distribuiti sul territorio, che si distinguono per importanza del patrimonio, qualità dell'offerta, grado di accessibilità e attrattività sia in termini attuali che potenziali. Attorno a questo primo nucleo di siti particolarmente rilevanti, ai quali potranno aggiungersene altri in base a ulteriori e più approfondite analisi, si concentra l'azione di sostegno dell'Amministrazione provinciale, attraverso una serie di interventi di valorizzazione definiti **"Progetti pilota"**.
2. Gli interventi hanno come obiettivo principale quello di sostenere, integrare e consolidare l'offerta culturale dei siti di interesse e di metterla in luce nelle sue varie forme, con particolare attenzione alla fruizione del patrimonio e allo sviluppo di nuovi servizi e contenuti culturali. La realizzazione di "Progetti pilota" all'interno di selezionati luoghi di cultura distribuiti in aree geografiche differenti consente di potenziare il territorio irpino nel suo complesso, garantendo un'elevazione degli standard dell'offerta culturale locale e un suo adeguato grado di innovazione, con ricadute positive a più livelli.

Art. 6 – ALTRI INTERVENTI

1. La Provincia di Avellino intende destinare risorse, oltre che ai "Progetti Pilota" di cui all'art.5, anche a micro-interventi, di bassa e media rilevanza, per il potenziamento, la qualificazione e il consolidamento dei servizi e dei siti culturali della Provincia di Avellino, qualificati, secondo il grado di rilevanza, in termini di potenzialità inesprese e di strategicità per il comparto e/o per il territorio in cui sono collocati, dall'analisi di contesto descritta in premessa.
2. Le risorse da destinare ai micro-interventi possono avere duplice gestione:

- a. mediante regia provinciale, ovvero mediante beni o servizi, acquisiti dalla Provincia di Avellino/Stazione Appaltante, a favore dei Comuni/siti culturali, individuati sulla scorta dell'analisi dei fabbisogni rilevati, finalizzati al superamento di gap strutturali o relativi all'erogazione del servizio;
 - b. a trasferimento, mediante richiesta di finanziamento da parte delle singole Amministrazioni Comunali, all'interno di un'istruttoria a "Bando", nell'ambito della quale è il Comune Stazione Appaltante.
3. In quest'ultima ipotesi, il Comune, candidato ad ottenere il finanziamento, provvede a trasmettere alla Provincia il progetto definitivo e/o esecutivo corredato dalla validazione del RUP, di cronoprogramma di avanzamento fisico ed economico dell'intervento nonché di tutti i pareri, nulla-osta, autorizzazioni, concessioni, licenze o altri atti di assenso necessari e degli atti di approvazione.

Art. 7 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO E SPESE AMMISSIBILI

1. Le tipologie di intervento oggetto di sostegno da parte dell'Amministrazione provinciale presso i siti individuati devono garantire un'adequata valorizzazione del patrimonio culturale esistente, con particolare attenzione alle ricadute in termini di:
 - a) potenziamento dell'offerta culturale;
 - b) aumento del livello di fruizione da parte del pubblico;
 - c) sviluppo di nuovi servizi o integrazione di quelli esistenti.
2. Lo sviluppo e la realizzazione degli interventi sono finalizzati a migliorare l'attrattività del sito culturale nel suo complesso, tenendo conto dei seguenti indicatori:
 - *rilevanza*: grado in cui l'intervento tiene conto del contesto storico, artistico e territoriale;
 - *efficacia*: grado ed entità di raggiungimento degli obiettivi;
 - *impatto*: effetti diretti e indiretti, attesi e non, generati dall'intervento;
 - *sostenibilità*: capacità dell'intervento di produrre benefici nel tempo per il pubblico e la collettività.
3. Gli interventi devono essere mirati a incrementare la consapevolezza del valore del patrimonio, la comprensione e la leggibilità delle collezioni, la conoscenza della struttura e del contesto territoriale, con particolare attenzione all'innovazione di processo e di servizio. Rientrano quindi tra le spese ammissibili:
 - Strumenti e supporti innovativi per la valorizzazione del patrimonio
 - Produzione di contenuti per la fruizione digitale delle collezioni
 - Attività e servizi per la messa in rete del patrimonio
 - Interventi di completamento o integrazione dei supporti informativi esistenti
 - Formazione specialistica al personale
4. Non sono ammissibili spese non rientranti nel suddetto elenco ovvero non ricadenti nell'ambito specifico della valorizzazione culturale quali, a titolo di esempio: interventi di consolidamento e

restauro degli edifici e/o del patrimonio, modifiche e adeguamenti strutturali, spese di natura tecnico-amministrativa. Sono altresì escluse attività di inventariazione e catalogazione, produzione di stampati promozionali, organizzazione di eventi e attività promozionali e pubblicitarie.

5. Fatta salva la possibilità di valutare diversamente ogni sito culturale in base alle singole specificità, gli interventi rientranti nei “progetti pilota” dovranno seguire le linee guida fin qui delineate.

ART. 8 - RISORSE FINANZIARIE E CRITERI GENERALI DI RIPARTO

1. L'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, con i relativi riparti, verrà effettuato sulla base:
 - delle priorità strategiche definite dall'Amministrazione provinciale nei principali atti di indirizzo citati in premessa;
 - delle dotazioni finanziarie individuate in bilancio;
 - dei risultati della succitata analisi effettuata sul comparto culturale provinciale e delle conseguenti valutazioni relative ai siti culturali di principale interesse;
 - delle linee guida attuative meglio descritte nel successivo art. 7.

ART. 9 - LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. L'individuazione della tipologia specifica di intervento, delle sue caratteristiche, delle modalità di realizzazione e della sostenibilità tecnico-economica per ognuno dei “Progetti pilota” viene necessariamente approfondita attraverso due fasi operative:
 - *Pre-analisi dei fabbisogni per ogni singolo sito.*
Viene effettuata attraverso interviste e consultazioni con i responsabili del sito culturale, al quale è somministrata una scheda di rilevazione che fornisce indicazioni approfondite sul patrimonio e sulle strutture, utili ad avere un quadro più preciso dei possibili interventi. Questa pre-analisi offre indicazioni indispensabili per la successiva valutazione tecnico/economica dei singoli interventi.
 - *Analisi tecnico/economica conclusiva.*
Si tratta dello studio di fattibilità tecnico-economica necessario per ogni intervento. Viene realizzato con il giusto grado di approfondimento sul campo, attraverso sopralluoghi e valutazioni logistiche, progettuali ed economiche indispensabili per la fase esecutiva.

Art. 10 - CONVENZIONI ATTUATIVE

1. I rapporti tra il Comune beneficiario delle risorse finanziarie di cui all'art. 9, e la Provincia di Avellino, Ente responsabile dell'Attuazione, saranno regolamentati con la sottoscrizione di apposite Convenzioni Attuative.
2. I rapporti tra il Comune sottoscrittore di Convenzione Attuativa, nei casi in cui l'immobile su cui eseguire gli interventi previsti sia di proprietà di altro Ente (es. MIBACT, altri...) procederà a sottoscrivere con gli stessi analoga Convenzione Attuativa tra le parti.

ART. 11 - OBBLIGHI DELLE PARTI

I soggetti sottoscrittori si impegnano:

1. A dare piena attuazione al presente Accordo, quale strumento di sviluppo socio-economico e territoriale del sistema locale, attraverso la realizzazione degli interventi fin qui illustrati;
2. Ad adottare gli atti ed a compiere tutte le attività definite nei progetti indicati all'art. 5 ed all'art.9 entro i termini che saranno concordati;
3. Ad adottare le modalità organizzative e procedurali, nonché le modalità finanziarie più idonee a garantire la rapidità e la snellezza delle attività amministrative, anche ai fini di superare tutti gli ostacoli che potranno, eventualmente, sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti con il presente Accordo e per la realizzazione degli interventi dal medesimo previsti, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, i poteri sostitutivi e le misure previste dalla vigente materia;
4. A procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi ed effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa;
5. A rendere disponibili, nei limiti di quanto previsto dalle proprie disposizioni organizzative e funzionali, tutte le informazioni ed i mezzi disponibili per l'attuazione dell'Accordo.

Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo s'impegna, altresì, a svolgere le attività di propria competenza e in particolare:

1. Ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento, soprattutto rispettando i termini concordati ed indicati nei successivi atti, discendenti e consequenziali al presente Accordo;
2. A porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, utilizzando anche forme di collaborazione e coordinamento, in particolare con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei processi di decisione e controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi di cui alla legge 7 agosto 90 n. 241; ad attivare tutte le iniziative necessarie per un coordinamento degli altri interventi pertinenti con la Strategia, in modo tale da massimizzare complementarità e sinergie tra interventi diversi;
3. A porre in essere ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali casi di abusi ed irregolarità nell'attuazione degli interventi e nell'utilizzo delle relative risorse finanziarie, anche nel rispetto della normativa in materia di anticorruzione.

Infine, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'attuazione dell'Accordo, si impegnano ad una attuazione fondata su uno spirito di leale collaborazione.

ART. 12 - NORME DI CHIUSURA

1. Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata, a pena di nullità.
2. E' facoltà della Provincia di Avellino estendere, anche successivamente, le norme contenute nel presente Accordo, ad altri Enti proprietari di siti culturali di rilevanza, verso cui indirizzare risorse ed investimenti per la promozione e la valorizzazione degli stessi.
3. Al presente accordo si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.